

PROT 1444/20 U.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni di Trieste

Ai Signori Prefetti di

*Trieste
Gorizia
Pordenone
Udine
Venezia*

Ai Signori Questori di

*Trieste
Gorizia
Pordenone
Udine
Venezia*

Al Comandante regionale dei Carabinieri

*Friuli Venezia Giulia
Veneto*

Al Comandante regionale della Guardia di finanza

*Friuli Venezia Giulia
Veneto*

Al Direttore della Polizia di frontiera

Quarta zona

e per conoscenza:

Al Sig. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste

OGGETTO: applicazione della direttiva del 31 agosto 2020 sul rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati

Con la presente intendo chiarire alcuni aspetti problematici emersi nella prassi applicativa.

Va premesso che la direttiva in oggetto non rimetteva alla polizia giudiziaria l'accertamento sull'età dello straniero immigrato, ma semplicemente richiamava il dato normativo che impone gli accertamenti sanitari solo in presenza di «dubbio», con la conseguenza che in mancanza di qualsivoglia dubbio sulla maggiore età da parte degli operatori del rintraccio, questi ultimi sono tenuti a trattare il soggetto come maggiorenne.

Si è avuta conoscenza di casi sporadici in cui migranti rintracciati e fotosegnalati come minorenni sono poi stati collocati in strutture per maggiorenni sulla base di valutazioni non esplicitate e senza fotosegnalamento. In più di un caso a soggetti dichiaratisi minorenni ma considerati senza dubbio maggiorenni sono poi pervenuti documenti d'identità attestanti la loro minore età; conseguentemente essi sono stati trasferiti in struttura per minorenni con pieno riconoscimento di tale loro status e saranno richieste agli operanti tutte le delucidazioni relative alla loro valutazione.

Pertanto, occorre ribadire e chiarire che:

- 1) il migrante rintracciato in prossimità della frontiera che si dichiara minorenne deve essere considerato maggiorenne quando non vi è dubbio alcuno circa la sua maggior età, che è cosa diversa dal semplice sembrare maggiorenne; in tal caso sarà fotosegnalato con data di nascita corrispondente a persona maggiorenne e, se vi sono gli altri presupposti, potrà essere riammesso in Slovenia o in Austria;
- 2) qualora, invece, non venga riammesso e debba essere collocato nel territorio nazionale, la valutazione della maggiore età del soggetto dovrà essere formalizzata in un verbale sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria da trasmettere all'organo competente per il collocamento (per esempio, Prefettura);
- 3) tale valutazione, in ogni caso, può essere compiuta solo dagli operanti del rintraccio e ha effetto solo se è accompagnata da fotosegnalamento;
- 4) se al rintraccio, invece, lo straniero è considerato minorenne, tale qualifica non potrà più essere mutata, se non a seguito degli accertamenti disposti dalla Procura per i minorenni;
- 5) in ogni caso, i migranti rintracciati lontano dal confine, per i quali quindi non può essere disposta la riammissione in Slovenia o Austria, se si dichiarano minorenni, devono essere collocati come tali (e ciò perché non si sa da dove provengono e se sono già stati identificati e con quale età, dichiarata o presunta), salva la possibilità di chiedere a questo ufficio di disporre accertamenti sanitari.

Per eventuali ulteriori problemi applicativi, le forze dell'ordine possono contattare l'ispettore capo Massimiliano Viti in servizio presso questa Procura (040 7792527 – 347 7037408).

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei migliori saluti

Trieste, 21/12/20

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Leonardo Tamborini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a vertical line extending upwards from the top of the 'L'.